CITTÀ DI TAGLIACOZZO

PROVINCIA DELL'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Articolo 1 commi 186-205 della legge 29/12/2022, n. 197

Esaminato dalla COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI
nella seduta del 27/03/2023

Approvato dal CONSIGLIO COMUNALE

con verbale n. 9 del 31/03/2023

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento 3
Art. 2 - Finalità del regolamento 3
CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI 4
Art. 3 - Ambito di applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti 4
Art. 4 - Atti esclusi dalla definizione agevolata 4
Art. 5 - Importi dovuti in applicazione della definizione agevolata 4
Art. 6 - Modalità di applicazione della definizione agevolata 6
Art. 7 - Istanza di adesione alla definizione agevolata 7
Art. 8 - Diniego della definizione agevolata 7
Art. 9 – Sospensioni del processo e dei termini processuali 7
CAPO III – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI 9
Articolo 10 – Ambito di applicazione 9
Articolo 11 – Perfezionamento della regolarizzazione 9
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI 10
Art. 12 - Entrata in vigore 10
Art. 13 - Disposizioni finali 10

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi 205 e 221 bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina:
   - la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Tagliacozzo, pendenti alla data del 1° gennaio 2023;
   - la regolarizzazione degli omessi pagamenti rateali scaduti al 1° gennaio 2023.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.
3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1 commi 186-205 della citata legge 197/2022.

Art. 2 - Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti a cui è stato notificato un atto di accertamento per violazioni in materia di fiscalità locale, di definire le controversie tributarie pendenti in relazione a tali atti risultanti impugnati.
2. L'adozione del predetto istituto deflativo consente al Comune di definire procedure relative alle liti fiscali, che possono comportare oneri allo stesso ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti.
3. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Art. 3 - Ambito di applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti

1. Formano oggetto della definizione agevolata le controversie che attengono ai tributi della fiscalità locale (I.C.I., IMU, TASI. T.A.R.S.U., TARES, TARI, Imposta di pubblicità e TOSAP), per le quali sia pendente una controversia, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato, dal Comune impositore, entro la data del 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022.
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, che siano pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
3. La definizione agevolata delle liti pendenti prende avvio a seguito di domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Art. 4 - Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato alla data del 1° gennaio 2023.
2. La definizione agevolata delle liti pendenti non è ammessa se il Contribuente che ha richiesto di aderire alla stessa definizione agevolata, mediante presentazione di apposita istanza, rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione stessa.
3. Sono altresì escluse dalla possibilità di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie, le questioni che afferiscono al diniego di rimborsi, espressi o taciti.

Art. 5 - Importi dovuti in applicazione della definizione agevolata

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 3, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, deve provvedere al pagamento di un importo determinato tenendo conto dello stato in cui si trovava la controversia stessa e dell'esito delle sentenze depositate alla data del 1° gennaio 2023, come segue:
   - il 100% del valore della controversia in caso in cui:
     - alla data del 1° gennaio 2023 il ricorso è stato notificato al Comune, ma a tale data il ricorrente non si è ancora costituito in giudizio tramite il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992;
     - alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia giurisdizionale, non cautelare, sia di

soccombenza del Contribuente, ovvero, favorevole al Comune impositore;

- il 90% del valore della controversia se, alla data del 1° gennaio 2023:
  - il ricorso era pendente e iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
  - il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
  - il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
  - pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione in Corte di giustizia di secondo grado a seguito di sentenza di rinvio della Corte di cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito;
- il 40% del valore della controversia nell'ipotesi in cui, al 1° gennaio 2023, l'ultima sentenza, non cautelare, depositata, sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
- il 15% del valore della controversia nell'ipotesi in cui, al 1° gennaio 2023, l'ultima sentenza, non cautelare, depositata, sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
- il 5% del valore della controversia nell'ipotesi di controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali il Comune impositore sia soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

2. In caso di soccombenza reciproca, con pronuncia depositata entro il 1° gennaio 2023, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:
   - il 100% del tributo riconosciuto come dovuto, essendo il Contribuente per questa parte risultato soccombente;
   - il 40% del tributo riconosciuto non dovuto, per la quale il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di I grado;
   - il 15% del tributo riconosciuto non dovuto, per la quale il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di II grado.
3. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 1° gennaio 2023, per le quali il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
4. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è dovuto:
   - il 15% del valore della controversia, se il Comune è risultato soccombente;
   - il 40% del valore della controversia negli altri casi.
5. Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, è dato dall'importo del tributo che ha formato oggetto di contestazione di in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni[1].

[1] Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

6. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 1° gennaio 2023.
7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal Contribuente.
8. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il Contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio.
9. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Art. 6 - Modalità di applicazione della definizione agevolata

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il Contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune e reso disponibile sul proprio sito internet.
2. Per gli importi superiori ad euro 1.000,00 (mille/00), il Contribuente può richiedere la rateazione di quanto dovuto, tenendo conto che, in ogni caso, la prima rata deve essere versata entro la data del 30giugno 2023, con un massimo di n. 20 rate trimestrali, di pari importo, aventi scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascuna anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 30 giugno 2023. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2018.
3. Qualora, ai sensi dell'articolo 5, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il Contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Art. 7 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta l'istanza, su modello reso disponibile dal Comune, entro il 30 giugno 2023, con una delle seguenti modalità:
- mediante consegna diretta all'ufficio protocollo;
- mediante raccomandata A/R, ed in tal caso fa fede la data di consegna all'ufficio postale;
- mediante posta certificata, purché l'indirizzo di posta elettronica certificata sia relativo allo stesso Contribuente.
2. L'istanza, presentata sul modello suddetto, è esente da bollo e deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti, completa delle generalità delContribuente (cognome, nome / ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita / di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché dei dati relativi al ricorso/procedurapendente, oggetto dell'istanza.
3. Il Contribuente è tenuto a presentare tante istanze quanti sono gli atti impugnati per i quali intendeavvalersi dell'istituto deflattivo, di cui al presente regolamento.
4. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto, in conformità al precedente articolo 6. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento.
5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile del tributo oggetto di definizione.

Art. 8 - Diniego della definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'eventuale diniego dell'istanza entro la data del 31 luglio 2024[2] con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

2. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Art. 9 – Sospensioni del processo e dei termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il Contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il Contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

[2] Ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 197/2022.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023.

CAPO III – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 10 – Ambito di applicazione

1. Con riferimento ai tributi comunali, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2023, dovute a seguito di rateazione di:
   - accertamento con adesione;
   - acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
   - acquiescenza ad accertamento esecutivo;
   - reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, pure rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2023.
3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 11 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui al precedente articolo 10 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30 giugno 2023, oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione ad adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia il giorno di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 205, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Il Comune adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizionidel presente regolamento.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.
2. Per quanto non espressamente previsto, restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 186 a 204, della Legge n. 197/2022 e della normativa correlata.